

06901 Chi e come può usufruire dell'estensione della durata delle garanzie del Fondo centrale 06901

Pmi, rimborsi in tempi lunghi

Concesse dilazioni dei termini oltre il limite di otto anni

DI BRUNO PAGAMICI

Il Fondo pmi prolunga le garanzie concesse a sostegno dei finanziamenti accordati dalle banche alle imprese durante la pandemia anche oltre la durata massima degli 8 anni. L'intervento è dovuto alla temporanea difficoltà delle aziende mutuarie che scontano ancora gli effetti economici negativi causati dalla pandemia da Covid-19 che ha determinato un allungamento dei termini del rimborso dei prestiti contratti con il sostegno delle garanzie prestate dal Fondo.

Per accelerare e semplificare la procedura agevolativa messa in campo dal Fondo, le richieste di estensione della durata della garanzia già inviate e non accolte verranno prese nuovamente in carico senza la necessità di effettuare un nuovo invio da parte del soggetto interessato. Le imprese o i professionisti che otterranno il beneficio della dilazione per i problemi legati ai tempi di rimborso, tuttavia, non potranno ottenere ulteriori ammissioni all'intervento da parte del Fondo fino a quanto non verrà totalmente estinto il prestito in essere. È quanto ha precisato la circolare del Mediocredito centrale n. 9 del 31 ottobre 2022, intervenuta a disciplinare l'estensione della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell'impresa.

Il Fondo pmi. Il Fondo centrale di garanzia per le pmi è uno strumento di sostegno economico, gestito da un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da cinque banche (sotto forma di consorzio) per conto del ministero dello sviluppo economico, che consente agli istituti di credito di erogare finanziamenti garantiti dallo Stato. Il Fondo è stato istituito allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle pmi, come dispone la legge

662/1996 art. 2, comma 100, lett. a) e il suo intervento è assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi della legge 2/2009. Il decreto Liquidità (dl 23/2020) ha rilanciato questo strumento potenziandone il raggio d'azione al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi economica indotta dalla pandemia.

L'allungamento dei termini della garanzia.

In applicazione di quanto previsto dal Non-paper "Liquidity support and the other possibilities to support undertakings under the Covid-19 Temporary Framework beyond 30 June 2022" (Il sostegno alla liquidità e le altre possibilità di sostegno alle imprese previste dal Quadro Temporaneo Covid-19 oltre il 30 giugno 2022", ndr), pubblicato dalla Commissione europea il 12 maggio 2022, il consiglio di gestione del Fondo pmi ha deliberato di consentire il prolungamento della durata delle garanzie concesse ai sensi della sezione 3.2 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Qt Covid) a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà, come precisato dalla circolare Mcc n. 9 del 31 ottobre 2022. A seguito della scadenza del Qt Covid, lo scorso 30 giugno 2022, non sono possibili incrementi dell'importo garantito o estensioni della durata delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi della sezione 3.2 del medesimo Quadro (come stabilito dalla circolare Mcc n. 4 del 24 maggio 2022). Inoltre, il ripristino del regime ordinario ha comportato dal 1° luglio 2022 la reintroduzione del modello di valutazione per l'accesso alla garanzia e dei relativi costi, nonché la modifica delle percentuali di copertura sui finanziamenti.

Tuttavia, in applicazione del "Non-paper" (ossia un documento informale e non

ufficiale) è stato stabilito che fanno eccezione le imprese in temporaneo stato di difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo tale stato si presenta in caso di rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.) a beneficio delle quali sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia del Fondo anche oltre il limite massimo di 96 mesi (8 anni) previsti dal Qt Covid stesso.

Il prolungamento sarà concesso ai sensi della parte VI, paragrafo D, delle vigenti disposizioni operative del Fondo ma va precisato che, tra l'altro, tale disciplina prevede che le imprese beneficiarie del prolungamento non saranno più ammissibili all'intervento del Fondo fino a quando l'operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento in essere.

I soggetti non in difficoltà. Per le operazioni ammesse riferite a soggetti in bonis, così come comunicato dallo stesso Fondo di garanzia, tramite Customer care, l'8 settembre scorso, resta valida la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata dell'operazione finanziaria, tenuto conto che la durata della garanzia del Fondo resterà confermata per la durata originaria.

Le garanzie del Fondo fino al 31/12. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) ha disposto che fino al 31 dicembre 2022 il Fondo pmi garantirà per ogni singola impresa 5 milioni di euro come importo massimo, mentre per quanto riguarda l'entità della copertura è previsto l'80% per tutti i finanziamenti con finalità di investimento, l'80% per aziende che risultano in fascia 3, 4 e 5 del modello di valutazione, per operazioni diverse da investimenti e il 60% per aziende che risultano in fascia 1 e 2 del modello di valutazione per tutte le operazioni diver-



06901
se da investimenti. Come precisato dalla precedente circolare n. 6 del 3 agosto 2022 Mcc, fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile presentare le domande di garanzia fino al 90% a valere sul Quadro temporaneo di crisi.

Per accedere alle agevolazioni a sostegno dell'economia nel contesto della crisi ucraina, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse all'attuale conflitto, come per esempio quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall'incremento delle spese energetiche. Le possibilità di accesso alla garanzia sono state inoltre ampliate ed è previsto l'aumento delle coperture a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico e/o di diversificazione della produzione. Per ottenere questo tipo di agevolazioni i soggetti beneficiari non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall'Ue. Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell'intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall'attuale emergenza bellica (indicati nell'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01).

Le operazioni finanziarie devono rispettare alcuni limiti: una durata massima di 8 anni e un importo non superiore al 15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione.

—● Riproduzione riservata —■

L'estensione delle garanzie del Fondo pmi

06901

Il Fondo Pmi potrà prolungare le garanzie concesse a sostegno dei finanziamenti accordati dalle banche alle imprese durante la pandemia anche oltre la durata massima degli 8 anni

La circolare 9/2022 opera in deroga a quanto previsto dopo la scadenza del Quadro temporaneo Covid lo scorso 30 giugno 2022 secondo cui non è più possibile l'estensione della durata delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo

Le richieste di prolungamento della durata della garanzia per temporanea difficoltà già inviate e non accolte verranno prese nuovamente in carico senza dover effettuare un nuovo invio

I soggetti beneficiari interessati al prolungamento della durata della garanzia (imprese e professionisti) non saranno ammissibili all'intervento del Fondo fino a quando l'operazione in oggetto non sarà giunta a scadenza con la totale estinzione del finanziamento

L'operatività dal 1° luglio al 31 dicembre 2022

La garanzia del Fondo non è più gratuita: le pmi dovranno versare al Fondo una commissione, a eccezione delle startup innovative e delle pmi innovative

Potranno essere presentate le richieste di garanzia esclusivamente ai sensi dei regimi "de minimis"

Non saranno più ammissibili:

- richieste di importo inferiore ai 30.000 euro garantite al 100% (seguiranno la valutazione ordinaria)
- operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca/gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo di garanzia
- operazioni che prevedono cumulabilità della garanzia del Fondo con la garanzia di un confidi fino alla copertura pari al 100% del finanziamento
- richieste di imprese che presentano esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o deteriorate o che, successivamente al 31 dicembre 2019, abbiano stipulato accordi per ristrutturare i debiti o abbiano presentato un piano di rientro